

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 398/2024 del 17/04/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA UNA PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA, NOTIFICATO IL 5.3.24. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. FLAVIA RUSSO. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 4.555,56 DI CUI € 1.017,79 A TITOLO DI ACCONTO, SPESE GENERALI E C.P.A. INCLUSI, I.V.A. ESENTE (FASC. 7153).</p>	
<p>Proposta di delibera: 777/24 del: 15/04/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 15/04/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo f. f. Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- In data 18.2.20 l’Azienda riceveva una richiesta risarcitoria da parte del legale di una paziente in relazione ai postumi invalidanti asseritamente riportati dalla medesima, ricoverata presso il nosocomio di questa Azienda dal 9.3.15 al 13.3.15 ed operata l’11.3.15 per porre rimedio alla lussazione abituale della rotula del ginocchio destro;
- la scrivente Struttura provvedeva all’apertura del sinistro, rubricato al n. 2/20 e, contestualmente, richiedeva al legale della paziente, ai fini istruttori, un’integrazione documentale e, nello specifico, copia della perizia medico legale con specificazione dei fatti controversi ed indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- la predetta richiesta non veniva riscontrata dal legale di controparte e, pertanto, l’istruttoria del caso non poteva essere completata;
- successivamente, in data 5.10.22, perveniva all’Azienda in relazione ai medesimi fatti formale istanza di avvio del procedimento di mediazione con primo incontro originariamente fissato al 2.11.22 e differito di comune accordo tra le parti al 9.11.22;
- in data 20.10.22, con nota prot. n. 40018, l’Azienda acquisiva la relazione medico legale di parte che, sostanzialmente, evidenziava come l’intervento effettuato soltanto sulle parti molli, senza intervenire a livello osseo, avesse comportato un’accelerazione del quadro artrosico;

- la predetta istanza di mediazione, unitamente alla relazione medica di parte, veniva debitamente trasmessa agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all'art. 13, L. 24/17;
- il caso veniva discusso nella seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 8.11.22 e, all'esito di una approfondita istruttoria medico-legale, il CVS riteneva opportuno conferire all'avvocato G. Calò il mandato di partecipare al primo incontro di mediazione al fine di richiedere un breve rinvio "interlocutorio" per consentire l'acquisizione della documentazione medica richiamata nella relazione tecnica di parte antecedente e successiva all'intervento chirurgico dell'11.3.15;
- all'incontro fissato per il tentativo di mediazione, l'Organismo adito, dato atto della mancata partecipazione dell'Azienda alla procedura conciliativa, non concedeva il rinvio "interlocutorio" finalizzato all'acquisizione dell'ulteriore documentazione sanitaria e, conseguentemente, la mediazione si concludeva in data 9.11.22 con verbale negativo;

CONSIDERATO

che:

- successivamente, in data 5.3.24, in relazione ai medesimi fatti è stato notificato all'Azienda Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma con richiesta di risarcimento danni, quantificati in € 51.634,00;
- il caso è stato discusso nella seduta del CVS del 26.3.24 in vista della prima udienza fissata per la comparizione delle parti al 9.7.24 e, all'esito, è stato ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale di resistere nell'ambito del giudizio *de quo*;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del predetto giudizio introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma all'avv. Flavia Russo, legale regolarmente iscritto nell'apposito Elenco aziendale e di comprovata esperienza in materia di responsabilità medica;

PRESO ATTO

del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via degli Scipioni n. 252;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 4.555,56** (€ 3.809,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente) di cui **€ 1.017,79** (€ 851,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente) a titolo di acconto trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per **€ 1.017,79** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 51;
per **€ 3.537,77** sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta del 26.3.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Atto di citazione innanzi al Tribunale di Roma promosso da una paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Flavia Russo mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in

corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni n. 252;

- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di € **4.555,56** (€ 3.809,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente) di cui € **1.017,79** (€ 851,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente) quale compenso in acconto;

L'onere lordo di € **4.555,56** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":

per € **1.017,79** sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 51;

per € **3.537,77** sull'esercizio 2025;

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.